

LINEE GUIDA PER LA TRATTAZIONE DELLE UDIENZE DURANTE IL PERIODO DELL'EMERGENZA "COVID.19", AI SENSI DELL'ART. 85, c.3, lett.d) DEL DECRETO LEGGE 17/3/2020, n.18 CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 24/4/2020, n. 27 (ADOTTATE CON DECRETO PRESIDENZIALE IN DATA 8 MAGGIO 2020).

1. *ove i giudizi da discutersi siano più di uno, essi devono essere chiamati a distanza tale, l'uno dall'altro, da consentire, a cura del personale di pulizia incaricato, la disinfezione, con idonei prodotti, dei banchi e delle sedie utilizzati dagli avvocati e dai rappresentanti delegati delle Amministrazioni, nonché, eventualmente, delle panche riservate al pubblico;*
2. *nell'aula di udienza, oltre al giudice, al Pubblico ministero, al segretario e al valletto, saranno ammessi un solo avvocato o funzionario abilitato a rappresentare l'Amministrazione, per ciascuna delle parti costituite; potranno altresì partecipare, ove nominati, il CTU e il CTP, se la loro presenza è ritenuta necessaria dal giudice;*
3. *il pubblico è ammesso, nell'apposita area ad esso destinata, in numero non superiore a due persone per ogni giudizio;*
4. *tra il giudice, il Pubblico ministero, il segretario, il valletto, gli avvocati, i funzionari delegati a rappresentare l'Amministrazione, gli eventuali consulenti e il pubblico deve essere sempre assicurata una distanza minima di almeno 1,5/2 metri;*
5. *tutte le persone presenti nell'aula di udienza devono tenere durante l'intero tempo di discussione del giudizio una mascherina di protezione conforme alle vigenti disposizioni di sicurezza che copra naso e bocca, nonché indossare guanti in lattice;*
6. *gli avvocati potranno presenziare senza indossare la toga laddove siano sprovvisti di quella personale;*
7. *è vietato a chiunque di trattenersi nel corridoio antistante l'aula di udienza;*
8. *gli avvocati, i funzionari delegati a rappresentare l'Amministrazione convenuta, gli eventuali CTU e CTP e il pubblico, in attesa di essere ammessi nell'aula di udienza, dovranno trattenersi sul marciapiede antistante l'ingresso dell'edificio, ovvero, in caso di avverse condizioni atmosferiche, nell'androne di ingresso o nelle salette attigue, in modo che sia sempre assicurata una distanza minima tra le persone di almeno 1,5/2 metri (sarà il valletto d'udienza ad avvisarli quando potrà accedersi all'aula per la trattazione del giudizio).*